

Articolo 6 SANZIONI

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 dello Statuto di Legacoop nazionale e dal relativo Regolamento, compreso il provvedimento di esclusione, in relazione alla gravità della violazione riscontrata, all'ammontare del prestito sociale, alla situazione patrimoniale della cooperativa, nonchè alla sua condotta nel rimediare all'infrazione.

Legacoop può irrogare alla cooperativa una sanzione di natura pecuniaria, da destinare al funzionamento dell'Autorità, da un minimo di euro [3.000] ad un massimo pari allo 0,1% dell'importo del prestito sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, e comunque non superiore ad euro [100.000].

La determinazione della sanzione tra il minimo e il massimo dovrà essere effettuata tenendo conto della:

(i) entità del prestito sociale cui ha fatto ricorso la cooperativa interessata; (ii) consistenza patrimoniale della cooperativa; (iii) gravità della violazione del Regolamento; (iv) opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione.

La cooperativa ha l'obbligo di agire in regresso nei confronti dei suoi amministratori per il recupero della sanzione, tenendo conto della effettiva responsabilità di ognuno e sino all'importo massimo di euro [3.000] per ogni amministratore che non abbia avuto deleghe o cariche esecutive (4).

Avverso i provvedimenti sanzionatori la cooperativa potrà presentare ricorso al Comitato dei Garanti di Legacoop nazionale che esprimerà il proprio parere nei termini e le modalità previste dallo statuto di Legacoop nazionale.

Articolo 7 SISTEMA DUALISTICO

Qualora la cooperativa abbia adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico previsto dal codice civile, le disposizioni del presente Regolamento riferite al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo si applicano rispettivamente al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

Articolo 8 NORMA TRANSITORIA

L'Autorità indipendente sarà istituita entro sessanta giorni dalla adozione del presente Regolamento da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale.

E' fatto obbligo per ogni cooperativa che raccolga prestito sociale di aderire al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua adozione da parte dell'Organo sociale competente di Legacoop nazionale. Le Associazioni di settore solleciteranno in tal senso le cooperative loro aderenti. Qualora la cooperativa, nonostante la sollecitazione dell'Associazione di settore cui aderisce, non provveda ad adottare il presente Regolamento, Legacoop nazionale applicherà la sanzione della esclusione secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

(1) *Per R.C.A. (Riconoscimento Criticità Aziendali) si intende un indicatore elaborato annualmente da C.R.M. sulla base di dati provenienti dai bilanci, dalle risultanze della certificazione dei bilanci e dalla "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijk.*

Gli elementi che sommandosi determinano il punteggio R.C.A. sono:

- 1. R.O.C. Risultato Operativo Caratteristico, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 1,5);*
- 2. Risultato dell'esercizio, se negativo per uno o più esercizi tra gli ultimi tre (da 0 a 3);*
- 3. Gearing Ratio o rapporto tra posizione finanziaria netta (PFN) e Patrimonio Netto qualora il saldo negativo della PFN superi il valore del P.N. (da 0 a 2);*
- 4. Incidenza delle rettifiche risultanti dalla certificazione di bilancio ai fini della L.59/92 sul Patrimonio netto (da 0 a 2);*
- 5. P.D. "Probability of Default" redatta da Bureau van Dijk rapportata ai relativi clusters merceologici/territoriali/dimensionali (da 0 a 1,5).*

R.C.A. è redatta per tutti gli enti di cui si dispone degli elementi indicati ed è affidata ad automatismi matematici che escludono qualsiasi valutazione soggettiva.

(2) *Tra i correttivi proponibili, in relazione alla raccolta e tenuta del prestito sociale, potrebbero essere interessanti e utili quelli volti a ridurre l'appetibilità del prestito sociale (con la riduzione del tasso di interesse e/o con il divieto di raccogliere prestito vincolato); la sospensione di forme pubblicitarie sul sito e sull'house organ volte a promuovere il prestito (in ogni caso va evitato qualsiasi riferimento comparativo con i conti correnti); etc.*

(3) *Attenzione: l'erogazione della sanzione non è l'effetto della presenza di una "situazione qualificata" o meglio della non rimozione della "situazione qualificata", ma della inerzia del consiglio di amministrazione e della cooperativa di fronte ai correttivi proposti dall'organo di controllo, dall'Autorità indipendente e da Legacoop in ultima istanza. Ad esempio, qualora la cooperativa non possieda il requisito del 30% di liquidità in occasione della prima fase di applicazione del Regolamento, essa dovrà avviare tutti gli atti necessari per raggiungere l'obiettivo entro un termine adeguato. Solo l'inerzia provoca la sanzione.*

(4) *La previsione della sanzione pecuniaria in seno al presente Regolamento richiede una esplicita approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea dei delegati di Legacoop nazionale nei termini e le modalità previste dallo statuto di Legacoop nazionale.*

REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE DELLE COOPERATIVE ai sensi dell'articolo 40, Lettera B), DELLO STATUTO DI LEGACOOP NAZIONALE

Articolo 1 OGGETTO E FINALITÀ

Oggetto del presente Regolamento, in coerenza con le Linee Guida approvate dalla Direzione nazionale di Legacoop il 6 novembre 2014, è la disciplina delle modalità e delle condizioni con le quali viene esercitata un'attività di controllo nei confronti delle cooperative aderenti a Legacoop nazionale che raccolgano prestito sociale nel rispetto del Regolamento di cui all'ALLEGATO 1 (di seguito Regolamento P.S.), e di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I. C.R.) e dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia. Scopo del Regolamento è quello di contribuire a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici a danno dei soci e delle loro cooperative, nonché di favorire la trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione del prestito sociale nei confronti dei soci e dei terzi, ponendo in capo al consiglio di amministrazione (o al consiglio di gestione) della cooperativa obblighi informativi sull'andamento del prestito medesimo, il suo impiego e lo stato economico, finanziario e patrimoniale della cooperativa. A tal fine, si introducono modelli di monitoraggio e controllo del fenomeno, nonché indicatori di anomalie rilevanti delle singole cooperative, volti a identificare "situazioni qualificate" in presenza delle quali le cooperative debbano procedere ad interventi correttivi.

Articolo 2 OBBLIGO DELLE COOPERATIVE ADERENTI DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Fermo restando l'obbligo di adottare l'allegato Regolamento da parte di ogni cooperativa aderente a Legacoop nazionale, l'esercizio del contratto risponde a criteri di proporzionalità rispetto alla complessità dell'organizzazione aziendale, alle dimensioni della cooperativa ed al volume del prestito sociale raccolto. A tal fine, gli obblighi cui le cooperative aderenti si sottopongono sono così distribuiti:

- in caso di raccolta di prestito sociale inferiore a cinquantamila euro: le cooperative debbono adottare il "Regolamento P.S.";
- in caso di raccolta di prestito sociale da cinquantamila a due milioni di euro: le cooperative debbono istituire l'organo di controllo, indipendentemente dalla previsione di cui all'articolo 2543 del codice civile;
- in caso di raccolta di prestito sociale almeno pari a due milioni di euro: il controllo è esercitato dal collegio sindacale con il supporto dell'Autorità indipendente.

Qualora le cooperative abbiano l'obbligo di certificazione annuale del bilancio ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, la società di revisione partecipa, nell'ambito delle sue competenze, all'attività di controllo di cui al presente Regolamento. Ai soci prestatori deve essere fornita, almeno una volta l'anno e alla scadenza del contratto, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto sociale recante ogni informazione necessaria per garantire conoscenza e consapevolezza del rapporto medesimo. In tale comunicazione, il CdA, oltre ad esporre i risultati dell'attività di vigilanza svolta dall'organo di controllo, con il concorso degli altri soggetti richiamati dal comma precedente, illustra, con particolare riferimento al rispetto delle norme di legge e del Regolamento in materia di prestito da soci, l'andamento della cooperativa come risulta dal bilancio e dai programmi di investimento.

Ai fini della redazione del bilancio, il prestito sociale deve essere allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D3 (debiti verso soci per finanziamenti) in modo tale da essere comunque distinto da eventuali altri valori ivi allocati. Nelle cooperative di cui alla precedente lettera b), le quali facciano riferimento al quadro normativo delle SRL, i compiti di controllo interno previsti dal presente Regolamento possono essere esercitati da un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo ai sensi dell'articolo 2477 c.c.

Articolo 3 LA SITUAZIONE QUALIFICATA

Per "situazione qualificata" si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri prudenziali di cui al successivo comma 2, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola cooperativa e, di conseguenza, della salvaguardia del prestito dei soci. Si ha una "situazione qualificata" qualora:

- la gestione operativa della cooperativa sia negativa per tre esercizi consecutivi;
- nella relazione redatta dalla società di revisione ai fini della legge 59 del 1992 vi sia un importo complessivo delle rettifiche che, qualora recepite, determini un superamento dei parametri CICR;
- la cooperativa non rispetti la percentuale relativa al vincolo di liquidità dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale, la cui misura è stabilita in relazione al modello imprenditoriale e mutualistico della cooperativa e comunque in misura non inferiore al 30%;

4. la cooperativa abbia un indice di Ricognizione Criticità Aziendali (R.C.A.) maggiore di quattro sul bilancio civilistico o sul bilancio consolidato (1).

Con riguardo al punto 3 del presente articolo, le modalità di determinazione della parte dei fondi derivanti dalla raccolta del prestito sociale da mantenere liquida sono proposte dalle Associazioni di settore di cui all'articolo 34 dello Statuto di Legacoop nazionale in relazione alle caratteristiche delle cooperative loro aderenti, ai fini della loro valutazione ed approvazione da parte della Direzione nazionale di Legacoop, la quale approva altresì le proposte delle Associazioni di settore volte eventualmente ad introdurre nel presente Regolamento parametri più rigorosi o clausole speciali per le cooperative loro aderenti.

L'Autorità indipendente di cui al successivo articolo 4 può proporre a Legacoop nazionale l'aggiornamento dei parametri economico-finanziari in base all'esperienza maturata.

Articolo 4 RUOLO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

L'organo di controllo interno e la Società di revisione, sulla base rispettivamente di apposita delibera assembleare della cooperativa e di apposita previsione nella convenzione di cui alla Legge 31 gennaio 1992, n. 59, vigilano sull'osservanza di quanto prescritto dalle leggi, dalle deliberazioni del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C. I.C. R.), dalle istruzioni vincolanti della Banca d'Italia, nonché dalle disposizioni statutarie e del Regolamento del P.S., anche ai fini dell'individuazione di "situazioni qualificate", proponendo i necessari correttivi.

L'organo di controllo è tenuto a redigere una relazione semestrale con la quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e i correttivi consigliati al consiglio di amministrazione. Nella relazione al bilancio, l'organo di controllo dovrà inserire una sezione dedicata alla rappresentazione sintetica della gestione e dell'andamento del prestito sociale da parte della cooperativa.

La società di revisione svolge controlli autonomi. Verifica la relazione semestrale trasmessa dall'organo di controllo e redige un proprio elaborato nel quale indica eventuali infrazioni al Regolamento, l'emergere di "situazioni qualificate" e i correttivi consigliati al consiglio di amministrazione.

L'Autorità indipendente è un ente collegiale composto da persone nominate dalla Direzione di Legacoop nazionale, su proposta della Presidenza, aventi i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti per i revisori delle società quotate. L'Autorità

esercita attività di monitoraggio nei confronti delle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c) e si avvale, per la raccolta di informazioni, del supporto dell'organo di controllo interno e della società di revisione della cooperativa, nonché del sistema di vigilanza di Legacoop.

Essa può svolgere verifiche dirette su richiesta di Legacoop nazionale.

E' vincolata da obblighi di riservatezza potendo comunicare le proprie valutazioni unicamente a Legacoop nazionale, che informa l'associazione di settore di appartenenza, ed alla cooperativa interessata.

L'autorità indipendente, sulla base delle informazioni raccolte, valuta se, in relazione alla struttura patrimoniale ed alle componenti finanziarie dell'attivo, l'anomalia è sostenibile per un periodo limitato, segnalando a Legacoop la difformità e continuando a vigilare sui parametri di rientro. In caso contrario, procede alla segnalazione di difformità ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 5 RUOLO DI LEGACOO NAZIONALE

Qualora gli organi di controllo rilevino, ai sensi dell'articolo 4, violazioni del "Regolamento del P.S." o l'emergere di "situazioni qualificate", ne daranno comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, invitandolo ad adottare conseguenti rimedi e correttivi entro un dato termine (2).

L'organo di controllo interno, decorso infruttuosamente tale termine, dovrà adottare gli adempimenti previsti dal Codice Civile e riferire a Legacoop nazionale:

- con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera b), secondo le modalità predisposte dal Coordinamento Nazionale della Vigilanza;
- con riguardo alle cooperative di cui all'articolo 2, lettera c), per il tramite dell'Autorità Indipendente.

Legacoop nazionale, ricevuta la comunicazione di una violazione del Regolamento non sanata o dell'inottemperanza ai correttivi indicati, provvederà a convocare il legale rappresentante della cooperativa, oltre all'organo di controllo e, ove coinvolte, la società di revisione o l'Autorità indipendente, per stabilire la reale sussistenza della violazione o della irregolarità riscontrata nel rispetto del principio del contraddittorio.

Se la violazione dovesse risultare sussistente, Legacoop comunicherà al Consiglio di Amministrazione della cooperativa la sanzione, determinata nel rispetto del principio di parità di trattamento e di proporzionalità (3).